

Comune di Turri



Regolamento Comunale per l'attivazione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza cittadina



Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. __ del _12.10.2023

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Finalità del trattamento - Definizioni

Articolo 3 – Titolare del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza

Articolo 4 – Notificazione

Articolo 5 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

Articolo 6 – Responsabile del trattamento dei dati personali

CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 7 – Caratteristiche del sistema di videosorveglianza

Articolo 8 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati - D.P.I.A.

Articolo 9 – Centrale di controllo

Articolo 10 - Utilizzo del sistema di videosorveglianza

Articolo 11 – Conservazione dei dati personali

Articolo 12 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità e/o di Polizia Giudiziaria

CAPO III – PARTICOLARI TRATTAMENTI

Articolo 13 - Sicurezza urbana, prevenzione illeciti e monitoraggio del traffico

Articolo 14 - Rilevazione di violazioni al Codice della Strada

Articolo 15 - Immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale - Edifici scolastici

Articolo 16 - Videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti

Articolo 17 - Utilizzo di web-cam o camera on-line con scopi promozionali-turistici

CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 18 - Informativa

Articolo 19 – Accesso alle immagini, ai dati e riprese video - Diritti dell'interessato

Articolo 20 - Cessazione del trattamento dei dati personali

CAPO VI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI

Articolo 21 - Provvedimenti attuativi

Articolo. 22 - Pubblicità del Regolamento

Articolo 23 - Modifiche regolamentari

Articolo 24 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Articolo 25 – Disposizioni finali

Articolo 26 – Entrata in vigore

6 ALLEGATI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Turri, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Detto trattamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. In particolare, il presente regolamento:

a) individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza comunale;

b) definisce le caratteristiche, le modalità di utilizzo, gli orari di funzionamento e i fini perseguiti del sistema di videosorveglianza;

c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di tale sistema.

3. L'elenco dei siti soggetti a controllo e l'individuazione della posizione delle telecamere è contenuto nell'**ALLEGATO 1** e planimetria che costituiscono parte integrante al presente Regolamento. Lo stesso potrà essere oggetto di successiva integrazione e/o adeguamento e/o modificazione.

4. Compete alla Giunta Comunale o al Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione in aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa contenuto nel citato Allegato 1, e ogni successiva eventuale modificazione e/o integrazione e/o adeguamento del medesimo, la fissazione in aggiornamento degli orari giornalieri delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile per l'attuazione, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

5. Tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico, quelle sulle quali si applica la normativa concernente la circolazione stradale e pedonale, nonché tutte le altre aree di pertinenza e/o nelle immediate adiacenze di manufatti e di fabbricati di proprietà comunale, possono essere oggetto del sistema di videosorveglianza comunale, in coerenza con le finalità perseguite di cui al presente Regolamento.

6. Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza, si dovranno evitare aree e/o luoghi che non sono soggetti a concreti pericoli o potenziale pregiudizio o per i quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Per dette fattispecie circa l'individuazione dei siti da videosorvegliare, l'Amministrazione Comunale potrà avviare un tavolo permanente di confronto preventivo con le Forze di Polizia e di Pubblica Sicurezza presenti sul territorio.

7. Compete alla Giunta Comunale o al Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale lo studio e la ricerca di eventuali, possibili successive forme di collaborazione o integrazione del presente sistema con le Autorità Sovracomunali e/o Organi di Polizia e di Pubblica Sicurezza specificamente preposti per il controllo del territorio, in coerenza con le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

Articolo 2 – Finalità del trattamento – Definizioni.

1. Il sistema di videosorveglianza è uno strumento dinamico e flessibile per l'attuazione di un sistema perfezionato di politiche attive per la sicurezza urbana. La possibilità di disporre, in tempo reale, di dati ed immagini video-ripresi costituisce un ulteriore, efficace e concreto strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che l'Ente Locale attua quotidianamente, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni istituzionali. Attraverso tale sistema, si persegue l'intento fondamentale di tutelare al meglio la sicurezza della popolazione, di prevenire danneggiamenti al patrimonio comunale, di verificare le situazioni di inquinamento e di degrado dell'ambiente, di tutelare la sicurezza stradale, garantendo pertanto al contempo un elevato grado di vigilanza e controllo nei luoghi di maggiore aggregazione così come nelle zone più isolate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e delle sedi istituzionali, nelle strade ad intenso traffico veicolare.

2. Con il trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, il Comune di Turri persegue le seguenti finalità:

a) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di atti delittuosi, reati contravvenzionali, attività comunque penalmente illecite ed episodi di microcriminalità anche predatoria, commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di sicurezza urbana di cui all'articolo 4 del D. L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48;

b) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;

c) prevenire, controllare e reprimere ogni tipo di illecito anche di natura amministrativa, per le violazioni delle norme contenute nel regolamento di Polizia Urbana e negli altri Regolamenti comunali, nonché nelle Ordinanze Sindacali o del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco anche contingibili ed urgenti, quando per dette fattispecie non risulti possibile o comunque si rilevi non efficace il ricorso a strumenti e/o sistemi di controllo alternativi;

d) verificare la realizzazione di discariche abusive di rifiuti, il deposito incontrollato di materiali inquinanti e di sostanze pericolose nell'ambiente del territorio comunale, monitorare le modalità d'uso per le c.d. "eco-piazzole" individuando la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito, riscontrare il corretto conferimento del ciclo dei R.S.U. e, più in generale, il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, legato a fenomeni di degrado e inquinamento generale dell'ambiente e del territorio;

e) dotarsi di uno strumento attivo di Protezione Civile, per la individuazione e la gestione delle aree e dei punti strategici del tessuto urbano, a fronte di eventuali emergenze o situazioni di calamità, per monitorare situazione critiche causate da infortuni o altri eventi dannosi, ai fini dell'attività di monitoraggio preventiva, ordinaria e/o emergenziale, degli interventi in materia di servizi di Protezione Civile;

f) rilevare comportamenti dei conducenti alla guida dei veicoli in violazione alle norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada e accertare le relative infrazioni e/o sanzioni connesse, per la piena osservanza delle prescrizioni specifiche che regolano la materia della circolazione stradale e per la sicurezza di tutti gli utenti della strada, nonché per agevolare la ricostruzione della dinamica degli eventi infortunistici dannosi riconducibili ad incidenti stradali;

g) monitorare il traffico cittadino ed i relativi flussi, con dati anonimi, per un più razionale e pronto impiego delle risorse umane e strumentali del Comune, per la predisposizione di studi finalizzati alla redazione dei piani del traffico urbano e le opere di urbanizzazione, per l'attuazione di eventuali

deviazioni del traffico in caso di necessità o occorrenze dovute ad anomalie o interruzioni della circolazione, e quant'altro utile all'informazione sulla viabilità;

h) tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio e del verde pubblico, per la prevenzione di eventuali atti vandalici, danneggiamenti e furti;

3. Il sistema di videosorveglianza **non potrà essere utilizzato per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni Pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.** È in ogni caso vietato l'utilizzo delle immagini, accidentalmente, dovessero essere acquisite.

4. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per "*impianto di videosorveglianza*", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate nel presente Regolamento;

b) per "*banca dati*", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza;

c) per "*trattamento*", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;

d) per "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante l'impianto di videosorveglianza;

e) per "*titolare del trattamento*", il Comune di Turri, cui competono anche le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

f) per "*responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare del trattamento e preposta dal medesimo all'installazione, alla manutenzione e agli altri compiti connessi alla gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza;

g) per "*responsabile del trattamento dei dati personali*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare del trattamento, ovvero anche il soggetto all'uopo individuato quale "*responsabile esterno del trattamento dei dati personali*", nominato ed investito della funzione dal medesimo titolare, al trattamento dei dati personali;

h) per "*incaricati*", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;

i) per "*interessato*", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;

l) per "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- m) per “*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

5. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento UE.

Articolo 3 – Titolare del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza

1. Il titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Comune di Turri, in persona del Sindaco o del Commissario Straordinario legale rappresentante *pro tempore* dell’Ente ad ogni effetto di legge.

2. Il titolare del trattamento dei dati, anche all’occorrenza mediante visione delle registrazioni ed eventuale estrazione delle immagini dal software delle fotocamere e dei dati connessi al sistema di videosorveglianza, deve controllare, far rispettare e disporre affinché sia pienamente ed integralmente osservato quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle disposizioni normative vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza dei dati trattati e per prevenire possibili appropriazioni e/o usi indebiti degli stessi, in coerenza con gli assetti impartiti ai sensi del presente Regolamento.

3. Compete al **Sindaco o al Commissario Straordinario** designare e nominare per iscritto i soggetti responsabili, rispettivamente, della gestione tecnica dell’impianto di videosorveglianza di cui al successivo art. 5, e del trattamento dei dati personali dell’impianto di videosorveglianza, anche tramite soggetto esterno all’uopo individuato, di cui al successivo art. 6. È possibile la designazione di più soggetti *co-responsabili* per le singole fattispecie, con specifica e distinta assegnazione di funzioni in relazione alle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza.

4. In base al principio di responsabilizzazione, spetta al titolare del trattamento dei dati valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento stesso, nonché del possibile rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettendo in atto ogni misura tecnica e organizzativa adeguate per garantire detto principio. Il medesimo titolare deve altresì determinare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare ed avviare il trattamento, ai sensi del successivo art. 8. **Lo stesso titolare può avvalersi, nell’espletamento della propria funzione, della figura ausiliaria del Responsabile della protezione dei dati – D.P.O. Data Protection Officer, previa distinta nomina, sulle esperienze già presenti e maturate in altri Stati membri UE e come introdotta dall’art. 37 del G.D.P.R. – Regolamento UE.**

5. Il soggetto designato responsabile della gestione tecnica e/o del trattamento dei dati personali, ai sensi del punto 3 del presente articolo, nell’ambito dei compiti assegnati, collabora con il titolare del trattamento per la piena attuazione delle prescrizioni del Garante della privacy e di ogni ulteriore disposizione vigente in materia. Altresì, il medesimo soggetto designato può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, per l’attribuzione di specifici compiti e connesse funzioni a persone fisiche espressamente individuate e designate, che operano sotto la propria autorità, in tal caso determinando le modalità più opportune per l’esercizio delle attività e servizi autorizzati e per definirne i compiti affidati.

Articolo 4 – Notificazione

1. Il Comune di Turri, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni intervenute, in particolare dal D. Lgs. 10/8/2018, n. 101.

2. I dati trattati devono essere notificati al Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui rientrino nelle fattispecie specificatamente previste dalla normativa vigente sulla privacy. A tale fine, le disposizioni vigenti non prevedono comunque la notificazione dei trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di Pubblica Sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. Il Dirigente/Responsabile del Settore Polizia Locale è designato quale Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, di cui al presente Regolamento. Nel caso in cui lo stesso non disponga di adeguata e dimostrata specializzazione, potrà avvalersi nello svolgimento delle prestazioni richieste del Direttore Tecnico della Società o Ditta esterna appositamente individuata per la gestione tecnica degli impianti e le attribuzioni connesse, tramite specifico affidamento.

2. La nomina è effettuata con provvedimento del Sindaco o del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.

3. Il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, eventualmente coadiuvato come sopra, cura e predisporre per i sopralluoghi preventivi sui siti, la posa in opera, l'installazione, il collaudo, l'attivazione e la complessiva gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e dei software/hardware informatici e dei server di gestione ed i monitor, l'apposizione della segnaletica informativa nei siti di ripresa sul territorio, nonché per ogni ulteriore occorrente ponderazione, opera e attivazione del servizio di manutenzione e/o conservazione e/o adeguamento dei medesimi impianti. Dispone altresì per la ricognizione iniziale dei siti videosorvegliati per le telecamere da attivare, in coerenza allo schema di cui all'ALLEGATO 1 e alla planimetria

4. Le operazioni di cui al punto 3, in mancanza di fatto di una o più professionalità interne del Settore Polizia Locale dell'Ente dotate di adeguata specializzazione, potranno essere poste in essere mediante affidamento del servizio ad una Società o Ditta esterna specializzata.

5. Il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, sentito il Responsabile del trattamento dei dati di cui al successivo art. 6, individua il locale comunale della *control room* di cui al successivo art. 9, consegna ai soggetti autorizzati le chiavi e/o il badge personale di accesso ai locali della medesima centrale di controllo, nonché le chiavi degli armadi- contenitori ivi allocati all'interno dei quali sono custoditi i registri, la documentazione e i supporti informatici per il contenimento delle eventuali registrazioni. Assegna agli stessi soggetti autorizzati le credenziali e le password di accesso agli impianti di videosorveglianza, in coerenza alle disposizioni del presente Regolamento.

6. Il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, sentito il Responsabile del trattamento dei dati di cui al successivo art. 6, segnala senza ritardo alla Giunta Comunale o al Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale l'opportunità circa l'attivazione di nuovi siti di posizionamento per la videosorveglianza e/o le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo o alle esigenze di manutenzione degli impianti già installati. Altresì, coopera e fornisce all'Amministrazione Comunale ogni congruo e fattivo supporto per qualsivoglia emergente esigenza istruttoria o parere tecnico.

Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il Dirigente/Responsabile della Polizia Locale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, di cui al presente Regolamento.

2. La nomina è effettuata con provvedimento del Sindaco o del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.

3. Sono detenuti in proprio, nei locali dell'Amministrazione Comunale, il sistema della videosorveglianza, il software, i server di gestione, i monitor, e ogni altro dispositivo informatico accessorio per il funzionamento del sistema.

Ciò premesso, è facoltà dell'Amministrazione Comunale e del Sindaco o del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, quale Titolare del trattamento, di procedere per l'individuazione e la nomina di un soggetto esterno, per l'assegnazione specifica dei compiti di visione e controllo simultaneo sulle immagini videoriprese e quindi del trattamento dei dati connessi alle medesime, con affidamento del servizio a società o istituto di vigilanza o soggetto giuridico comunque abilitato alla funzione, con le dovute attribuzioni, adeguate prerogative e in possesso delle necessarie qualificazioni di legge.

In tale modo, è possibile garantire un'attività continua e sincrona di monitoraggio delle immagini in determinate fasce orarie quotidiane ed il conseguente, eventuale, allertamento in tempo reale, secondo occorrenza, dei soggetti istituzionalmente preposti ai controlli.

Lo stesso soggetto giuridico, quindi, sarà nominato quale "*Responsabile esterno del trattamento dei dati personali*" acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 28 del G.D.P.R. – Regolamento UE.

4. Il soggetto designato quale "*Responsabile esterno del trattamento dei dati personali*" ai sensi del punto 3 del presente articolo, quando individuato, con proprio personale dipendente specificamente selezionato ed espressamente acconsentito dall'Amministrazione Comunale, previa distinta e contestuale nomina quali soggetti "*autorizzati alla visione delle immagini e al trattamento dei dati*" ad opera del medesimo Responsabile esterno, in un numero il più possibile limitato e pertinente a quanto necessario in relazione alle finalità del presente Regolamento, a fronte di eventi rilevanti o comunque significativi ascrivibili alla circoscrizione territoriale dell'Ente, potrà agire, nell'ambito dei compiti complessivamente assegnati (accesso a *control room*, visione immagini, etc.), direttamente sulle telecamere dalla postazione della centrale di controllo, visionando i monitor, all'occorrenza cambiando le inquadrature e/o zoomando le immagini, al fine esclusivo di poter dare adeguata e tempestiva informazione, secondo occorrenza, ai soggetti istituzionali preposti ai compiti di vigilanza e/o di Polizia.

In riferimento al principio giuridico generale di economicità delle risorse disponibili e di adeguatezza nell'utilizzo dei mezzi impiegati, alla luce dei persistenti limiti di capacità di nuove assunzioni a carico degli Enti Locali, si prevede pertanto, con il presente istituto giuridico-tecnico-organizzativo, che le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza possano essere oggetto di analisi video per

il monitoraggio attivo e continuo, in tempo reale per determinate fasce orarie quotidiane, con la concreta possibilità di invio contestuale di allarmi e/o comunicazioni urgenti, secondo le diverse tecnologie e modalità disponibili, ai soggetti istituzionalmente preposti ai compiti istituzionali di vigilanza e/o di Polizia.

5. Al “*Responsabile esterno del Trattamento dei dati*” di cui al punto 3 e al personale dipendente del medesimo, quali soggetti formalmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale alla visione simultanea delle immagini e al trattamento dei relativi dati, potrà essere conferita la nomina di soggetto ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 348 comma 4 del C.P.P., per la possibilità del verificarsi, nella visualizzazione delle immagini e nel trattamento connesso, di fattispecie inerenti illeciti potenzialmente costituenti reato.

6. Il Responsabile del trattamento dei dati personali ovvero Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.

7. Il Responsabile del trattamento dei dati personali ovvero Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

8. Il Responsabile del trattamento dei dati personali ovvero Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, all’occorrenza, sentito e anche coadiuvato dal Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:

a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell’eventuale accesso ai dati;

b) nomina gli incaricati del trattamento dei dati personali;

c) cura ogni aspetto utile per il coordinamento delle modalità di registrazione e conservazione delle immagini;

d) collabora con il Segretario Generale per ogni esigenza connessa e predispone per l’istruttoria delle eventuali richieste di esercizio dei diritti di accesso alle immagini degli interessati, come previsti dalla normativa vigente e dalle distinte disposizioni del presente Regolamento.

CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 7 – Caratteristiche del sistema di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza comunale di cui al presente Regolamento, consente riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, ovvero in bianco e nero, e prevede che le telecamere possono essere dotate di zoom digitale e/o ottico. Le telecamere possono essere di tipo fisso (con inquadratura che non varia) oppure di tipo mobile (con inquadratura variabile). La posizione delle ottiche delle telecamere e l’angolo di inquadratura sono predefinite secondo le indicazioni del Titolare del Trattamento e del Responsabile della gestione tecnica degli impianti, con posizionamento eseguito con l’ausilio del personale tecnico del soggetto fornitore del sistema e/o incaricato della posa in opera o manutenzione.

2. Il sistema di videosorveglianza può prevedere l'utilizzo di sistemi intelligenti che non si limitino a riprendere e registrare le immagini, ma siano in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli in *alert* ed eventualmente registrarli momentaneamente, in osservanza dei principi e delle regole procedurali prescritte in materia.

3. Le telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza sono installate in corrispondenza di vie, intersezioni, piazze, parchi ed immobili pubblici del territorio urbano, aree marginali, piste ciclabili e percorsi pedonali, in conformità all'elenco dei siti di ripresa allegati al presente Regolamento, ovvero successivamente approvati in aggiornamento e/o revisione con deliberazione della Giunta Comunale o del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza non è ammesso nelle proprietà private e i sistemi di ripresa installati devono consentire l'eventuale oscuramento di zone relative ad aree private accidentalmente riprese.

4. Le telecamere sono ordinariamente in funzione 24 ore su 24, per tutti i giorni della settimana, salve successive diverse disposizioni attuative della Giunta Comunale o del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, in coerenza con le finalità del presente Regolamento.

5. Il sistema di videosorveglianza può essere integrato con le apparecchiature strumentali di rilevazione della targa dei veicoli in transito, per la tutela della sicurezza della circolazione stradale e degli utenti della strada, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria comunale, lungo la rete viaria medesima ovvero a presidio degli accessi a zone a traffico regolamentato o pedonali o di particolare interesse. Dette apparecchiature sono collocate nei siti e nelle zone che, di volta in volta, secondo necessità, saranno individuate con Deliberazione della Giunta Comunale o del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, sentiti preventivamente il Dirigente e/o Responsabile dei servizi preposti.

6. È altresì consentito l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video modulare, quali:

a) dispositivi di videosorveglianza mobile (tipo "sentinel" o "fototrappole") collocabili nelle zone specificamente individuate, di volta in volta, secondo necessità, dalla Giunta Comunale o dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, sentiti preventivamente il Dirigente/Responsabile dei servizi preposti, per l'esercizio delle attività di controllo e istituzionali di tutela e prevenzione dell'ambiente e dell'igiene del territorio, in coerenza ai principi di cui al presente regolamento;

b) telecamere portatili poste sulla pettorina della divisa/uniforme (c.d. *body cam*) o sistemi di videosorveglianza a bordo di veicoli di servizio (c.d. *dash cam*), volte a riprendere e/o recuperare, nei casi consentiti, quanto accade durante l'intervento attivo degli operatori istituzionali di vigilanza della Polizia Locale;

7. Gli apparati di videosorveglianza modulare e ri-posizionabili di cui al precedente punto 6. lettera a) vengono installati secondo necessità, per il perseguimento di illeciti penali e possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine, accertamento e contestazione. L'utilizzo della videosorveglianza attraverso sistemi di foto trappole, rappresenta obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale ritenuto idoneo a scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio e delle discariche abusive, con conseguente esigenza di massima tutela dell'ambiente e dell'ordinata civile convivenza. Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzeranno le foto trappole, ovvero fotocamere mobili modulari ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici. Le medesime saranno dotate di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse.

Il sistema delle foto trappole, di norma, non prevede la visione in diretta delle immagini e fotografie rilevate dalle stesse. I dati, le immagini e le fotografie, infatti sono registrate automaticamente sulla scheda di memoria della foto trappola per la successiva visione, per le finalità di cui al presente Regolamento e per un successivo conforme utilizzo.

Qualora vengano a cessare le finalità di sicurezza di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 196/2003 e le necessità di indagine previste dal D. Lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica per l'informativa agli utenti o occasionali frequentatori di dette aree.

8. In relazione all'utilizzo e gestione dei dispositivi di cui al precedente punto 6. lettera b), trattandosi di dispositivi di ripresa di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia, di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, il Responsabile del Servizio potrà curare, se e per come richiesto dalla normativa giuridica vigente e per quanto di necessità gestionale, per la predisposizione di uno specifico disciplinare operativo da approvare con Deliberazione della Giunta Comunale o del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale in riferimento alle finalità del presente Regolamento, e attraverso un eventuale ordine di servizio interno di assegnazione rivolto agli operatori di Polizia Locale che ne faranno uso, con specificazione dei casi in cui i medesimi possono essere attivati, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta gestione operativa di detti dispositivi. Il personale del Corpo di Polizia Locale potrà dunque utilizzare, per servizi specifici, i predetti dispositivi delle *Body Cam* (telecamere portatili posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.) e delle *Dash Cam* (telecamere a bordo di veicoli di servizio), se acquisiti in dotazione e per come assegnati, in osservanza al disciplinare interno approvato e in conformità delle indicazioni dettate dalle Autorità competenti circa le prescrizioni generali e specifiche di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D. Lgs. 51/2018.

Art. 8 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati – D.P.I.A.

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, paragrafo 3, lett. c), del G.D.P.R., qualora il trattamento di dati realizzati mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali – D.P.I.A.. Per detta fattispecie, l'Amministrazione si può avvalere delle funzioni individuate del Titolare del trattamento dei dati e del Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

2. Parimenti, si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzati mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Nella valutazione di impatto, si farà riferimento alla legislazione vigente e agli aggiornamenti e/o chiarimenti applicativi, anche successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento, da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché all'elaborazione giurisprudenziale delle sentenze in materia.

Articolo 9 – Centrale di controllo

1. La centrale di controllo (*control room*) è collocata in apposito ed idoneo locale presso la sede comunale o altro immobile di proprietà e/o possesso esclusivo del Comune, in ragione della disponibilità degli spazi e delle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza stesso.

La stessa sarà ubicata in una stanza munita di porta dotata di serratura, eventualmente allarmata e/o blindata, non accessibile al pubblico e/o all'utenza indifferenziata.

In ogni caso, non è assolutamente consentita la commistione e la promiscuità, all'interno della stessa *control room*, unitamente alle attività connesse all'impianto di videosorveglianza, di molteplici funzioni, plurimi servizi ed attività eterogenee di altra natura amministrativa-burocratica o di ricevimento utenza.

Il locale dovrà essere protetto con l'adozione di idonee e specifiche misure di sicurezza, eventualmente munita di inferriate alle finestre o altri confacenti sistemi anti-intrusione, riducendo al minimo i rischi di accesso non autorizzato con pertinente registrazione delle entrate-uscite del personale addetto e/o eventualmente con badge personale dei soggetti autorizzati in entrata-uscita, nonché dai rischi comunque connessi di intrusione fraudolenta, di perdita anche accidentale dei materiali, dei supporti e della strumentazione ivi contenuta, di visione non autorizzata delle immagini. Dovranno essere adottate peculiari misure tecniche-organizzative che consentano al Titolare, in qualsiasi momento, di verificare l'intera attività espletata da parte di chi è autorizzato all'accesso e alla visione delle immagini o controlla i sistemi di ripresa, nonché ai soggetti nominati come Responsabili e comunque ai soggetti autorizzati all'accesso, al fine di poter espletare i compiti assegnati in sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle istruzioni operative del servizio.

Nel caso di interventi tecnici derivanti da esigenze di manutenzione o per operazioni degli addetti alle pulizie, occorre adottare ulteriori specifiche cautele a tutela, che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza, trattenendosi all'interno per il tempo minimo necessario e senza interferenze con altre attività in corso, operazioni che verranno comunque tutte annotate su apposito registro.

2. I segnali video delle unità di ripresa / telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza sono trasmessi alla centrale di controllo (*control room*), di cui al punto 1.

In questa sede, le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito server o spazio informatico dedicato. I monitor sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee e/o non autorizzate e/o dall'esterno. Presso la centrale di controllo è possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere, ingrandirle e brandeggiare (in orizzontale e verticale) e altre operazioni tecniche-informatiche come consentite dal sistema in uso.

Ove per motivi tecnici non fosse possibile far pervenire il segnale video direttamente nella centrale di controllo, i video potranno essere temporaneamente acquisiti e memorizzati su supporti presso le unità di ripresa, quindi prelevati con strumenti informatici dedicati, per poi poter essere visionati sui monitor ovvero registrati su apposito server, presso la centrale di controllo. In caso di necessità ed urgenza, l'accesso può avvenire anche ricorrendo a terminali mobili, debitamente configurati anche con riferimento al profilo della sicurezza della trasmissione, su reti informatiche dedicate e non liberamente accessibili.

3. Il sistema di videosorveglianza prevede l'impiego della funzione di videoregistrazione. Tale sistema si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento oggetto di attenzione, o quando la centrale di controllo non sia direttamente e personalmente presidiata in tempo reale, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell'addetto alla centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione.

4. L'accesso alla visione delle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di stretta necessità e solo per i fini di cui al presente Regolamento.

5. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sono custoditi presso la centrale di controllo in maniera protetta, limitatamente alla tecnologia in uso, in server dedicati e su reti e/o spazi informatici non liberamente accessibili.

Ai singoli operatori autorizzati all'accesso delle immagini e/o incaricati del trattamento dei dati, devono essere assegnate delle credenziali personali di autenticazione e, in presenza di differenti competenze, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

6. L'accesso alla centrale di controllo del sistema di videosorveglianza, è consentito esclusivamente al Sindaco o al Commissario Straordinario o suo delegato, al Soggetto incaricato quale Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza o suo delegato, al Soggetto incaricato quale Responsabile del trattamento dei dati o suo delegato, ovvero quale *Responsabile esterno del trattamento dei dati personali o suo delegato*, per le finalità di cui al presente Regolamento, nonché ai soggetti formalmente designati ed autorizzati da questi ultimi quali incaricati del trattamento dei dati. Sono fatte salve le esigenze tecniche di manutenzione o le operazioni degli addetti alle pulizie, ai sensi del comma 1 del presente articolo, con l'adozione delle cautele previste.

7. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza per la visione delle immagini e la gestione dei relativi dati aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, è riservata a soggetti aventi qualifica, anche per nomina ausiliaria, di Polizia Giudiziaria.

8. L'accesso alla centrale di controllo, senza operare sul sistema e senza facoltà di visionare le immagini, è consentito in ogni caso al solo personale all'uopo specificamente incaricato di cui al presente articolo, ovvero alle persone addette ed incaricate dei servizi connessi all'esercizio manutentivo e di nettezza ed igienizzazione della sala di controllo (tecnici comunali manutentori, addetti alle pulizie, ecc.). Relativamente a tali ultimi soggetti, che non sono dotati in autonomo di chiave di accesso alla sala di controllo e non possono stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento presidiato della stessa, il Responsabile del Servizio preposto impartisce idonee istruzioni atte ad evitare comportamenti irregolari o non autorizzati da parte loro, in particolare assicurandosi che tali soggetti non possano, anche accidentalmente, accedere alla visione delle immagini (salvo che ciò temporaneamente si renda indispensabile o inevitabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e manutentive o di pulizia, come assegnate) e che permettano dieffettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno e per il tempo ridotto e strettamente necessario,unicamente le operazioni di propria competenza.

Dette operazioni verranno comunque annotate su apposito registro.

9. Il sistema è configurato in maniera tale che i soggetti autorizzati all'accesso di cui al punto 6 del presente articolo, oltre alla visione temporanea delle immagini, possano accedere al sistema di videosorveglianza con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso anche differenziate, eventualmente distinguendo tra coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc., al fine di poter attribuire adeguata tutela e riconoscere precise responsabilità circa il trattamento delle immagini e dei dati.

Il sistema deve assicurare che:

a) ogni accesso deve avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. I "log" di accesso, saranno conservati per la durata di anni uno;

b) le credenziali del soggetto sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente l'accesso al sistema;

c) periodicamente, di norma ogni semestre, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;

d) l'extrapolazione delle immagini risulterà da una specifica traccia informatica e/o annotazione documentale.

Devono essere impartite e rispettate le istruzioni per non lasciare incustodita la centrale di controllo e non accessibile, anche occasionalmente, l'ambiente della centrale in cui sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni durante la riproduzione video.

10. In ogni caso, tutti gli accessi alla centrale di controllo (*control room*) e alla visione delle immagini e riprese saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito registro degli accessi (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali della centrale di controllo, nel quale sono riportati:

- a) la data e l'ora d'accesso;
- b) l'identificazione del soggetto autorizzato;
- c) i dati e la motivazione per i quali si è svolto l'accesso;
- d) gli estremi dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

in conformità e secondo il modello approvato con il presente Regolamento in **ALLEGATO 6**.

11. Nel caso di interventi derivanti da esigenze tecnico-manutentive, in aggiunta rispetto alle previsioni contenute nel presente articolo, occorre adottare specifiche cautele e, in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere temporaneamente alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche, per il tempo minimo strettamente necessario ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

12. Specifiche e analoghe cautele, a maggior tutela della riservatezza, devono essere adottate per le operazioni periodiche degli addetti alle pulizie del locale, volte a garantire la riservatezza delle informazioni e delle immagini, e la sicurezza delle dotazioni informatiche e strumentali.

13. Restano ferme le sanzioni previste e conseguenti all'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy.

14. Sono stabilite ed approvate le misure minime da adottarsi da parte dei soggetti preposti che trattano i dati, in conformità e secondo il modello approvato con il presente Regolamento in **ALLEGATO 4**.

Articolo 10 - Utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. L'uso e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza avviene mediante l'osservazione del flusso dei dati trasmesso alla centrale di controllo e la visione delle immagini, anche in sincronia con la ripresa in determinate fasce orarie giornaliere.

2. Nei locali di proprietà e in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, presso la centrale di controllo all'uopo individuata, sono detenuti in proprio sia il sistema *software / hardware / server* di gestione della videosorveglianza, che i *monitor* per la visione.

3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica dei soggetti e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di contestuale e/o susseguente operazioni di dettaglio ed identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica, la prevenzione e la repressione di reati, o l'accertamento di sanzioni amministrative per gravi violazioni commesse e nei soli casi permessi.

4. È consentito l'uso del brandeggio ovvero dello zoom della telecamera, per quanto possibile in relazione allo stato di perfezionamento della tecnologia usata, da parte dell'operatore preposto, di norma nei seguenti casi:

- a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
- b) in caso di comunicazione istituzionale e/o di soggetti qualificati, anche verbale o segnalazione anche telefonica o per le vie brevi dei medesimi soggetti, per situazioni di illecito o di pericolo in fase attiva di svolgimento, che necessitino di essere verificate nell'immediatezza;
- c) nel supporto tecnico-logistico ad operazioni istituzionali condotte, anche con presenza di personale dipendente sul luogo degli eventi.

5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, ai sensi e nelle modalità previste dal presente Regolamento, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità istituzionali e unicamente dai soggetti autorizzati alla visione delle immagini, a norma del presente Regolamento.

6. L'extrapolazione e la duplicazione delle immagini, nei casi consentiti, deve sempre risultare da una specifica traccia informatica, oltre che essere attestata con annotazione scritta.

7. È fatto divieto agli operatori addetti di cancellare o modificare le videoriprese, creare salvataggi o duplicare dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite del sistema di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione del Titolare e/o dei Responsabili nominati da quest'ultimo e, comunque, nei soli casi consentiti.

8. E' valutata, determinata ed approvata l'analisi iniziale circa la stima dei rischi e di impatto sulla sicurezza per i dati e le immagini trattati per la videosorveglianza, in conformità e coerenza con il modello approvato con il presente Regolamento in **ALLEGATO 5**.

E' fatto salvo quanto sopra disposto dall'art. 8.

Articolo 11 – Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione agli scopi perseguiti, sono conservati ordinariamente per un periodo di tempo contingentato dalla rilevazione, estendibile, per particolari esigenze legate alla peculiare tipologia dei dati raccolti o anche in relazione a festività e/o chiusura temporanea degli uffici, ad un periodo di tempo massimo complessivo non superiore a cinque (5) giorni (120 ore) dalla rilevazione, in conformità alle disposizioni giuridiche vigenti.

2. Decorso tale periodo massimo complessivo di conservazione, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ovvero da eventuali provvedimenti delle Autorità di controllo, la conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta e/o esigenza della Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad un procedimento penale o ad un'attività investigativa in corso, e quindi per il tempo strettamente necessario alla definizione e/o conclusione dei procedimenti in essere.

Analogamente, è ammessa la conservazione per il tempo strettamente necessario alla definizione amministrativa della istanza di accesso avanzata dell'interessato, ai sensi del successivo art. 19.

4. In tali casi, i relativi supporti (DVD, USB od altro) su cui possono essere registrati i dati e le immagini di interesse, il cui contenuto deve essere di norma protetto da password, devono essere custoditi per il tempo strettamente necessario in relazione alla durata della necessità emergenti di conservazione o per la presentazione alle Autorità Giudiziarie richiedenti, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dai soggetti espressamente autorizzati, ubicato all'interno della centrale di controllo (*control room*). Di tali operazioni, deve essere fatta annotazione scritta in apposito registro.

5. Nel caso che il supporto sul quale avviene la registrazione dei dati debba essere sostituito per eccessiva usura o per altre oggettive ragioni, lo stesso, al termine delle operazioni di sostituzione, sarà distrutto e reso inutilizzabile e in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti. Delle operazioni deve essere redatta annotazione scritta, conservata in allegato in apposito registro.

Articolo 12 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità e/o di Polizia Giudiziaria

1. Ove in fase di osservazione e visione dovessero essere rilevate immagini di fatti o circostanze indicativi di possibili ipotesi di reato o di gravi avvenimenti rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o di conservazione del patrimonio pubblico, l'addetto provvederà a darne immediata informazione al Sindaco o al Commissario Straordinario e, quindi, comunicazione alla centrale operativa della Polizia Locale.

Avendone le relative qualifiche di polizia giudiziaria, potrà procedere per quanto di legge per lo svolgimento delle attività di indagine connesse.

2. In tali fattispecie, è consentita agli operatori addetti l'estrazione delle registrazioni dal sistema e la memorizzazione delle stesse su supporti informatici (DVD, USB od altro), il cui contenuto deve essere di norma protetto da password, per la trasmissione alla centrale operativa della Polizia Locale ovvero, a seguito di richiesta motivata, agli organi di Polizia e di Pubblica Sicurezza o all'Autorità Giudiziaria.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono avere accesso solo l'Autorità Giudiziaria, gli operatori con funzioni istituzionali di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza o i soggetti a cui tale qualificazione è stata conferita anche in via ausiliaria.

3. Gli apparati per le finalità di cui ai punti 1 e 2, potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini in corso di Polizia Giudiziaria, sia d'iniziativa che disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria, o su richiesta motivata di altri Organi di Polizia e di Pubblica Sicurezza.

4. Gli Organi e/o i Servizi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza che, nello svolgimento della propria attività di indagine, necessitassero di avere informazioni e/o immagini ad esse collegate e che le stesse possano essere contenute nelle riprese effettuate, dovranno avanzare formale richiesta, scritta

e motivata pur nel rispetto del segreto d'ufficio o di indagine, all'Amministrazione Comunale per la successiva acquisizione, in coerenza alle finalità del presente Regolamento.

5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, è consentito procedere agli ingrandimenti con zoom della ripresa delle immagini ed altre operazioni tecniche strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, su richiesta dei medesimi Organi /o Servizi di Polizia e di Pubblica Sicurezza.

6. L'accesso alle immagini video-registrate connesso direttamente alle specifiche esigenze tutelate di cui al presente articolo, è sottratto in deroga alla disciplina di cui al successivo articolo 19.

CAPO III – PARTICOLARI TRATTAMENTI

Articolo 13 - Sicurezza urbana, prevenzione illeciti e monitoraggio del traffico

1. Compete alla Giunta Comunale o al Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale valutare, caso per caso, circa il *ri*-posizionamento delle telecamere e l'eventuale successiva loro modificazione, stabilire quando si tratti di siti temporanei, quante telecamere debbano essere posizionate su un singolo sito, ed ogni ulteriore e/o emergente esigenza consequenziale connessa.

2. Il trattamento dei dati, con riferimento alla finalità di tutela e di protezione ambientale, dell'analisi dei flussi del traffico e dell'accertamento di eventuali comportamenti vietati, avviene in modo da salvaguardare l'anonimato di singoli soggetti estranei al comportamento vietato come successivamente accertato, fermo restando che le immagini registrate non possono contenere dati di carattere strettamente personale eccedenti i fini del presente Regolamento.

3. Nel rispetto della normativa vigente, i sistemi software di gestione delle immagini possono essere dotati di funzionalità che consentono la rilevazione, da postazioni fisse o mobili, in forma aggregata ed anonima di dati quantitativi del traffico veicolare e la interrogazione automatica di banche dati centrali per la rilevazione in tempo reale di dati relativi alla presenza di criticità per la circolazione stradale, illeciti di natura amministrativa quali il possesso dell'assicurazione RCA e della revisione periodica in corso di validità, o di natura penale, per lo svolgimento di indagini di polizia giudiziaria, quali l'individuazione di veicoli rubati o la contraffazione delle targhe.

Articolo 14 - Rilevazione di violazioni al Codice della Strada

1. L'utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento automatizzato di prevenzione e per l'accertamento di eventuali avvenute infrazioni alle norme del Codice della Strada, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, debitamente omologati ove e come previsto dalla legge, è consentito nella misura in cui siano raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate relative alle persone.

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica, applicandosi al riguardo le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente Regolamento.

2. In conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010:

a) gli impianti elettronici di rilevamento circoscriveranno la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;

b) le risultanze fotografiche e/o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (ad esempio, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta). Pertanto, sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, schermi, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (ad esempio, pedoni, soggetti trasportati, altri utenti della strada);

c) le risultanze fotografiche e/o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale. Ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto, nei soli casi previsti, all'occorrenza sarà data informazione al soggetto interessato della detenzione agli atti delle immagini (o delle riprese video) quali elementi di prova da utilizzate per l'accertamento della violazione;

d) le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione dell'illecito, all'eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria e/o accessoria, alla riscossione anche coattiva e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore. Sono fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione, derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, in materia penale;

e) le fotografie e/o le immagini che costituiscono elemento di prova per le violazioni contestate, di norma, non saranno inviate d'ufficio all'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) la visione della documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale di accertamento, nei modi, tempi e forme previsti. Al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo o elementi non pertinenti alla violazione.

3. In presenza di sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici o alle zone a traffico limitato o alle aree pedonali, qualora attivati dall'Amministrazione, si dovrà in ogni caso rispettare quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 e ss.mm.ii..

4. Ove specifiche disposizioni di legge prevedano l'obbligo di rendere nota l'installazione di impianti elettronici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni al Codice della Strada, l'obbligo informazione di cui al presente Regolamento si intende assolto con il rispetto della prescrizione specifica.

Articolo 15 - Immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale – Edifici scolastici

1. L'Amministrazione potrà attivare impianti di videosorveglianza in prossimità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, ivi compresi gli edifici pubblici scolastici, e nelle immediate adiacenze, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, deturpamento e danneggiamenti vari, nonché per la tutela della sicurezza del personale operante e gli utenti del servizio nei medesimi, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

2. Gli impianti eventualmente installati presso gli edifici scolastici potranno essere attivati in automatico negli orari di chiusura degli istituti.

3. I Dirigenti Scolastici dovranno fornire all'Ente Comunale, entro il 30 agosto di ogni anno, un elenco completo dei giorni e degli orari dell'*iniziando* anno scolastico e per tutta la sua complessiva durata, nei quali è opportuno mantenere attivo l'impianto di videosorveglianza, comunicando ogni eventuale variazione degli stessi che dovesse intervenire nel corso dell'anno scolastico.

4. Laddove le riprese delle immagini dovesse riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

5. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza presso gli istituti scolastici garantirà, in ogni caso, il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita di relazione, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

Articolo 16 - Videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti

1. Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia (Testo Unico Ambientale – D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e gli illeciti amministrativi e/o penali derivanti dalle violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento, emanate anche con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti e del ciclo R.S.U., l'Amministrazione si avvale del sistema di videosorveglianza comunale localizzando le telecamere in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le classiche misure di controllo del territorio non siano risultate sufficienti e/o inadatte ad ottenere oggettivi risultati.

2. Le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni amministrative e sanzioni accessorie, laddove previste, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Le stesse immagini non vengono inviate di norma al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione.

3. I dati rilevati sono accessibili anche per fini di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, per la prevenzione o l'accertamento di eventuali reati. In questo caso, sono fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione dei dati come derivanti da una specifica richiesta investigativa o dell'Autorità Giudiziaria, anche in relazione ai procedimenti e/o alle indagini in corso.

Articolo 17 - Utilizzo di web-cam o camera on-line con scopi promozionali-turistici

1. Il Comune potrà rendere disponibili sul proprio sito web istituzionale le riprese video acquisite dalle telecamere web-cam appositamente installate, in siti *pre*-individuati dall'Amministrazione, allo scopo di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici.

2. La finalità che l'Amministrazione si prefigge è quella di promuovere l'immagine del Comune attraverso riprese anche suggestive di particolari zone e/o monumenti e/o siti di interesse.

3. Tali immagini saranno rese disponibili in rete, di norma, con modalità che rendano abbinabili in modalità indistinta ed indifferenziata i soggetti ripresi.

CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 18 - Informativa

1. Il Comune rende noto alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, conseguente all'attivazione del sistema di videosorveglianza, allo stato attuale di logistica del sistema, all'eventuale incremento dimensionale dello stesso e la successiva cessazione per qualsiasi causa, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o di pubblicazione della notizia sul sito istituzionale e/o altri mezzi di comunicazione e diffusione locale.

2. Nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, è affissa idonea segnaletica di avviso permanente all'utenza, in conformità e secondo il modello approvato con il presente Regolamento in **ALLEGATO 2**, realizzata in conformità alle prescrizioni impartite dalle Autorità di controllo. Sono fatte salve specifiche e peculiari esigenze di segretezza, nei soli casi consentiti.

3. Il Comune, in ogni caso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 18/05/2018 n. 51, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica informativa permanente, nelle strade, nelle piazze e in generale nei siti in cui sono posizionate le telecamere.

4. La segnaletica informativa deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, e deve avere un formato con simboli di esplicita comprensione, e con un posizionamento visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli informativi per il medesimo sito.

Quindi, il supporto con la segnaletica informativa:

a) deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;

b) deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile, in ogni circostanza di tempo e di luogo;

c) può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, con elementi eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

5. Il Comune valuta ogni iniziativa idonea per attivare una efficace campagna di informazione alla cittadinanza e all'utenza.

6. Il Comune rende nota agli interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale, in costante aggiornamento, la localizzazione delle videocamere fisse, nonché i siti di installazione di nuove postazioni, eventualmente anche mobili, e all'occorrenza ogni maggiore e più dettagliata informazione ritenuta utile.

Articolo 19 – Accesso alle immagini, ai dati e riprese video - Diritti dell'interessato.

1. Per accedere ai dati ed alle immagini registrate, l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata, corredata obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, dalla fotocopia del proprio documento di identità e contenente obbligatoriamente un recapito digitale di posta elettronica e/o posta elettronica certificata per ricevere le comunicazioni attinenti al

procedimento, in conformità e secondo il modello approvato con il presente Regolamento in **ALLEGATO 3**. Le successive comunicazioni trasmesse dal Comune agli indirizzi p.e. e/o p.e.c. indicati obbligatoriamente dal soggetto istante nella propria domanda, si intendono valide e pienamente conosciute ad ogni effetto di legge

2. L'istanza di cui al punto 1, *preferibilmente* trasmessa all'Ente in forma telematica, deve altresì indicare precisamente a quale sito dell'impianto di videosorveglianza si fa riferimento, nonché il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di video-ripresa.

Nel caso di accertamento negativo, ovvero in cui le indicazioni rese dall'istante siano assenti e/o inconferenti e/o insufficienti a permettere il reperimento delle immagini registrate, o in mancanza dell'attestazione del contributo di spesa assolto, se e come previsto, sarà data comunicazione al richiedente circa l'improcedibilità della stessa, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione per avvenuta decorrenza del termine e/o comunque indisponibili all'accesso nei casi previsti dalla legge e/o per qualsiasi altra motivazione.

In caso di mancata allegazione dalla fotocopia del documento di identità e del recapito digitale di posta elettronica e/o posta elettronica certificata all'istanza presentata, la stessa si considera d'ufficio direttamente improcedibile.

3. In relazione all'istanza pervenuta, verificata la procedibilità delle medesima ai sensi dei comma 1 e 2 del presente articolo, l'Ufficio preposto sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini richieste e di ciò si darà comunicazione al richiedente, di norma entro i cinque giorni successivi al ricevimento della domanda, e nel caso di accertamento positivo entro i successivi 15 giorni, fisserà e comunicherà altresì la data e l'ora in cui il suddetto richiedente potrà accedere alle immagini che lo riguardano e l'Ufficio comunale presso il quale presentarsi per il ritiro di eventuale documentazione.

4. L'accesso alle riprese da parte dell'interessato non può in ogni caso estendersi ai dati personali di soggetti terzi. Ove non sia possibile separare i dati personali del richiedente da quelli di soggetti terzi, ciò dovrà essere oggetto di distinta e specifica ponderazione dell'Ufficio preposto ai fini della procedibilità o delle eventuali tutele aggiuntive da adottarsi per il caso concreto.

5. La richiesta dell'interessato deve comunque pervenire al Comune prima dello scadere del termine massimo di conservazione dei dati trattati, quindi di norma almeno 48 ore prima del suddetto termine, per consentire la connessa, successiva istruttoria.

6. In caso di accoglimento delle richieste di accesso di cui al presente articolo, l'Ufficio preposto dovrà curare affinché siano annotate le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e/o il riversamento su documentazione cartacea o supporto digitale, con lo scopo di garantire la trasparenza delle attività e la genuinità dei dati stessi.

7. Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo, anche ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano o si versi in caso di improcedibilità dell'istanza, sarà comunque dovuto dall'interessato, al momento della presentazione dell'istanza di accesso e/o come indicato nella comunicazione immediatamente successiva per la procedibilità/improcedibilità dell'istanza, il versamento di un contributo per le spese di ricerca, di visura, di estrazione e di procedimento, non superiore ai costi effettivamente sopportati e inclusivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari ed organizzative dell'Ente Comune, come stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale o del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale che sarà adottata per la presente fattispecie.

Nelle more dell'adozione della Deliberazione della Giunta Comunale o del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale predetta, è previsto il versamento dei diritti nella misura forfettaria pari a 10 euro per istanza, a carico del richiedente.

8. All'interessato è inoltre riconosciuto e garantito l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge, da esercitarsi con le modalità ivi previste.

9. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati il diritto a richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, nei casi previsti dalla legge, facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal G.D.P.R. e ss.mm.ii. tramite comunicazione scritta e motivata, fatta pervenire al Titolare del trattamento.

Articolo 20 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, per qualsiasi causa, i dati personali detenuti devono essere distrutti, oppure conservati per un tempo limitato in relazione ai fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato, ovvero ceduti ad altro soggetto pubblico, purché destinati ad un trattamento compatibile e coerente con gli scopi per i quali sono stati raccolti, nei limiti di conservazione imposti o consentiti dalla legge o dalle Autorità di controllo.

2. Sono fatte salve le esigenze di conservazione temporanea connesse ad indagini e/o accertamenti e/o procedimenti in corso, ad opera dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria;

CAPO V – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI

Art. 21 - Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale o al Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi, dispositivi ed organizzativi conseguenti al presente Regolamento e, in particolare, la predisposizione per l'individuazione in aggiornamento dei siti di ripresa, la fissazione in eventuale revisione degli orari delle registrazioni e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente circa l'opportunità di installazione di nuovi impianti e/o la sostituzione di quelli esistenti non funzionanti e/o le modifiche alle caratteristiche tecniche-informatiche e di ripresa da adottarsi o alle modalità di diverso utilizzo anche tecnologiche degli impianti già installati.

Art. 22 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., sarà inserita nel Sito internet istituzionale del Comune, sezione dedicata.

2. Copia del presente Regolamento sarà depositata presso l'Ufficio Segreteria Generale del Comune di Turri, a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali o di altra Autorità competente in materia, e tenuta per eventuale consultazione e accessibilità degli utenti e dei cittadini.

3. Del presente Regolamento verrà data ampia pubblicità per l'effettiva conoscibilità da parte dei cittadini e degli utenti.

Art. 23 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono oggetto di revisione con atto del Consiglio Comunale o del Commissario Straordinario con i poteri della Consiglio Comunale, nei casi di aggiornamento delle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di trattamento dei dati personali, della normativa di settore e per eventuali nuove disposizioni dell’Autorità di tutela della privacy e UE.
2. Gli atti regolamentari integrativi adottati dal Consiglio Comunale o dal Commissario Straordinario con i poteri della Consiglio Comunale, dovranno essere direttamente recepiti per la concreta attuazione.

Art. 24 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss. del Regolamento UE - G.D.P.R. 2016/679, ed alle disposizioni attuative.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti all’interno dell’Unione Europea e dell’Ordinamento Giuridico Nazionale in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, alle decisioni delle Autorità di controllo e ad ogni altra normativa, nazionale o comunitaria, legislativa o regolamentare, che tratti la presente materia.

2. In particolare, si indicano:

Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia;

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;

D. Lgs. 18/05/2018, n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;

D. L. 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;

Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 26 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, che costituisce informativa ad ogni effetto di legge alla cittadinanza e agli utenti, è composto da n. 26 articoli e di n. 6 allegati, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, ed entra in vigore, secondo le disposizioni dello Statuto del Comune, ad avvenuto perfezionamento della procedura di pubblicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale o del Commissario Straordinario con i poteri della Consiglio Comunale di relativa approvazione ed esecutività.

Sono fatti salvi i tempi tecnici necessari all'organizzazione del servizio.

Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti sei **ALLEGATI**:

- A. **ALLEGATO 1** e **planimetria** Siti telecamere sul territorio (SCHEDA SITI)

- B. **ALLEGATO 2** - Informativa della videosorveglianza (CARTELLO TELECAMERE) e Informativa da inserire nel Sito Istituzionale dell'Ente.

- C. **ALLEGATO 3** - Richiesta di accesso (ACCESSO DATI E IMMAGINI DEL SISTEMA)

- D. **ALLEGATO 4** - Misure minime tutela operatori addetti (TRATTAMENTO DATI)

- E. **ALLEGATO 5** - Analisi dei rischi e stima impatto sulla sicurezza (IMPATTO SICUREZZA)

- F. **ALLEGATO 6** - Registro degli accessi (CONTROL ROOM)